

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2025, n. 1994

Adozione del Piano della Qualità dell'aria Regionale (PRQA) e avvio della procedura di valutazione ambientale strategica.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante n l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio predisposto dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere.

PRESO ATTO delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "*Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia*", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. **di adottare**, anche ai fini della formalizzazione e dell'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica, il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria composta dei seguenti elaborati:
 - Allegato A- Il Piano della Qualità dell'aria (PRQA)
 - PARTE I - Relazione di piano
 - allegato 1 Quadro conoscitivo
 - allegato 2 Scenari emissivi e di qualità dell'aria
 - PARTE II - Norme tecniche di attuazione
 - Allegato B - Rapporto Ambientale
 - Allegato C - Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale;
2. **di dare atto** che gli elaborati di cui al punto precedente sono parte integrante del presente provvedimento;
3. **di dare atto** che nel procedimento di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 44/2012 s.m.i, assumono il ruolo di:
 - Autorità competente: Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Struttura proponente: Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
 - Autorità procedente: Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
4. **di dare mandato** al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Autorità procedente di trasmettere all'Autorità competente, per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, il

il presente provvedimento, gli elaborati di Piano, nonché l'avviso al pubblico di cui alla lettera d), comma 3 dell'art. 11 della L.R. 44/2012 s.m.i.;

5. **di disporre** che il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, in qualità di autorità procedente, ai fini della consultazione con il pubblico, curi quanto previsto al comma 3 articolo 11 della L.R. 44/2012 e, segnatamente:
 - il deposito della proposta di PRQA, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, presso i propri uffici e la pubblicazione della stessa sul portale ambientale regionale;
 - la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta di PRQA e delle modalità di trasmissione dei contributi a stakeholders, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi;
 - la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia dell'avviso contenente le informazioni alla lettera d) del comma 3 articolo 11 della L.R. 44/2012;
6. **di notificare**, per il tramite del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Bari e alle Province interessate, ai fini dell'attuazione delle previsioni della lettera a), comma 3 dell'art. 11 della L.R. 44/2012 s.m.i.;
7. **di dare mandato** al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite dell'ANCI, a tutti i Comuni del territorio regionale ai fini della pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio, alle Province e alla Città Metropolitana di Bari e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
8. **di dare atto** che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 44/2012 e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/06 e smi, chiunque potrà presentare osservazioni entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 44/2012 sul BURP. Le osservazioni dovranno pervenire, corredate dei dati identificativi del mittente, a mezzo pec all'indirizzo: dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it indicando in oggetto la dicitura "Osservazione VAS PRQA";
9. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023;
10. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Adozione del Piano della Qualità dell'aria Regionale (PRQA) e avvio della procedura di valutazione ambientale strategica.

Visti:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016"*;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
- la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021, recante *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021, recante: *"Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e smi. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni"* e successive modifiche ed integrazioni.

Visti altresì:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- la recente Direttiva (Ue) 2024/2881 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Premessa generale

Il Piano Regionale della Qualità dell'Aria ambiente (PRQA) rappresenta il principale strumento regionale di programmazione in materia di qualità dell'aria. I suoi contenuti sono definiti dall'art. 31 della Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2019, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE e dal Decreto legislativo 155/2010 e smi.

Il Piano definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell'aria ambiente e alle sorgenti di emissione, individua gli obiettivi generali, le finalità e gli indirizzi volti a mettere in atto misure per il progressivo e continuo miglioramento della qualità dell'aria.

Il Piano contiene pertanto l'insieme delle misure da porre in essere nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti, connesse principalmente al riscaldamento domestico e alla

mobilità, da realizzare in raccordo anche con quanto stabilito nell'ambito dell'Accordo sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente nel 2020.

Il Piano si propone, inoltre, di assicurare la continuativa attività di monitoraggio della qualità dell'aria, che si realizza attraverso la rete di rilevamento della Regione Puglia, nonché la disponibilità di un adeguato quadro conoscitivo di cui elemento essenziale è l'aggiornamento periodico dell'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera, realizzato ai sensi del D. Lgs. 155/2010.

Premesso che:

- Antecedentemente alle disposizioni legislative del 2010, la Regione Puglia si era già dotata di un Piano Regionale della Qualità dell'Aria (d'ora in avanti PRQA) adottato con Regolamento Regionale n. 6 del 21 maggio 2008 non rispondente dunque alle previsioni del d.lgs. 155/2010 e smi. La zonizzazione del territorio ai sensi della previgente normativa sulla base delle informazioni e dei dati a disposizione a partire dall'anno 2005 in merito ai livelli di concentrazione degli inquinanti, con particolare riferimento a PM₁₀ e NO₂, distingueva i Comuni del territorio regionale in funzione della tipologia di emissioni presenti e delle conseguenti misure/interventi di mantenimento/risanamento da applicare: il territorio della Puglia risultava quindi suddiviso in quattro zone, delimitate dai confini amministrativi comunali (zona A, comprendente i comuni i cui sono stati rilevati o stimati superamenti dei valori di legge degli inquinanti determinati dal fattore di pressione del traffico veicolare, zona B, comprendente i comuni i cui ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC, zona C, comprendente i comuni i cui sono stati rilevati o stimati superamenti dei valori di legge degli inquinanti determinati dal fattore di pressione del traffico veicolare, in cui ricadono, al contempo impianti industriali soggetti alla normativa IPPC, zona D, comprendente i comuni non rientranti nelle zone A, B e C).
- Con D.G.R. n. 2979 del 29 dicembre 2011 l'Amministrazione Regionale ha provveduto ad individuare le zone e gli agglomerati in cui risulta suddiviso il territorio regionale ai fini della protezione della salute umana, secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. 155/2010 e smi, all'art. 3, Appendice 1, come riportato nell'Allegato 1.
- con D.G.R. n. 2420 del 16 dicembre 2013 recante "Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa": adempimenti.", la Giunta Regionale ha approvato i documenti contenenti la zonizzazione del territorio regionale e la relativa classificazione di zone ed agglomerati, come integrati a valle delle osservazioni trasmesse dal Ministero dell'Ambiente, e il Programma di Valutazione (PdV), comprensivo di adeguamento della Rete Regionale della Qualità dell'Aria (RRQA) della Regione Puglia al D.Lgs. n. 155/10;
- Con D.G.R. n. 774 del 15 maggio 2018 la Giunta Regionale ha dato avvio alla riedizione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria di cui al d.lgs. n. 155/2010 e smi provvedendo ad approvare altresì il documento "Stato dell'arte e individuazione obiettivi di Piano". Gli obiettivi generali per l'aggiornamento della pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria sono:
 - o procedere ad una nuova classificazione delle zone e degli agglomerati ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 155/2010;
 - o rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti superi tali riferimenti;
 - o preservare da peggioramenti la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono stabilmente al di sotto di tali valori limite;
 - o ridefinire la Rete Regionale della Qualità dell'Aria e la Rete dei deposimetri regionali.
- Nella Legge regionale n. 52 del 30 novembre 2019 recante "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 019 – 2021" è stato inserito l'art. 31 "Piano regionale per la qualità dell'aria" che così recita:

“1. Il Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) è lo strumento con il quale la Regione Puglia persegue una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell'aria nonché ai fini della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. Conformemente alle previsioni della normativa comunitaria e statale di settore lo stesso:

- a) contiene l'individuazione e la classificazione delle zone e degli agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) nonché la valutazione della qualità dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle tecniche di misurazione stabiliti dal d.lgs. 155/2010 e s.m.e.i.;*
- b) individua le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione e misurazione della qualità dell'aria ambiente e ne stabilisce le modalità di gestione;*
- c) definisce le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera;*
- d) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell'aria ambiente ed alle sorgenti di emissione;*
- e) stabilisce obiettivi generali, indirizzi e direttive per l'individuazione e per l'attuazione delle azioni e delle misure per il risanamento, il miglioramento ovvero il mantenimento della qualità dell'aria ambiente, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dal d.lgs. 155/2010 e s.m.e.i.;*
- f) individua criteri, valori limite, condizioni e prescrizioni finalizzati a prevenire o a limitare le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività antropiche in conformità di quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 155/2010 e s.m.e.i.;*
- g) individua i criteri e le modalità per l'informazione al pubblico dei dati relativi alla qualità dell'aria ambiente nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);*
- h) definisce il quadro delle risorse attivabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio;*
- i) assicura l'integrazione e il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore.*

2. Alla approvazione del PRQA provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, previo invio alla competente commissione consiliare”.

- Con D.G.R. n. 2436 del 30 dicembre 2019 la Regione Puglia ha preso atto dei contenuti dell'allegato 1 “Documento programmatico preliminare” e allegato 2 “Rapporto preliminare di orientamento” comprensivo del “Questionario per la consultazione preliminare” e dell’“Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e del pubblico interessato” quali documenti previsti dall’articolo 9 comma 1 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i., dando avvio al procedimento di consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati ai sensi della L.R. n. 44/2012.
- con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 28/03/2022, la Direzione del Dipartimento Ambiente ha pubblicato un avviso per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica per la redazione del piano regionale per la qualità dell’aria” suddiviso in 4 lotti:
 - Lotto 1 - Quadro conoscitivo di Piano e del rapporto ambientale;
 - Lotto 2 - Analisi degli scenari emissivi;
 - Lotto 3 - Strumenti di gestione della qualità dell’aria;
 - Lotto 4 - Misure di Piano e quadro delle risorse per la relativa attuazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 30/01/2023 si è proceduto all’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica per la redazione del piano regionale per la qualità dell’aria in favore dell’operatore economico Technè Consulting S.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 20/06/2023, l’affidamento è divenuto efficace per i lotti.

- numero 1, 2 e 3 per l'operatore Technè Consulting S.r.l. e in data 26 settembre 2023 sono stati sottoscritti in data 26 settembre 2023.
- con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 10/06/2024 l'affidamento è diventato efficace per il Lotto 4 per l'operatore Technè Consulting S.r.l. e in data 24 giugno 2024 è stato sottoscritto il contratto.
 - Nel rispetto dei termini contrattuali la Società Technè Consulting S.r.l. ha trasmesso la documentazione afferente ai 4 lotti sopra richiamati, che è stata consolidata nel corso di diverse riunioni di approfondimento tecnico che si sono svolte nel periodo settembre 2023 – giugno 2025, anche con la partecipazione di ARPA Puglia;
 - la Società Technè Consulting S.r.l. ha costituito la cauzione n.244497 emessa dalla compagnia, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, al fine di garantire il prosieguo delle attività come concordato nel corso della riunione del 29 maggio 2025, giusto verbale prot. n. 0308261/2025.

Considerato che:

- Nel corso delle attività di redazione del Piano della Qualità dell'aria, gli esiti dei monitoraggi e le valutazioni integrate della qualità dell'aria, nonché gli approfondimenti sugli scenari emissivi hanno consentito di evidenziare che alcune zone sono caratterizzate da livelli critici di particolato atmosferico. In particolare, anche in esito ai superamenti del valore limite giornaliero per il PM₁₀ registrati nel sito di Torchiarolo, e alla procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2147, le evidenze emerse dagli approfondimenti effettuati nel corso degli anni nella campagna brindisina e nei comuni salentini, oggetto di campagne di monitoraggio specifiche disponibili sul portale di ARPA Puglia al link seguente https://www.arpa.puglia.it/pagina3073_report-campagne-di-misura-con-campionatori-sequenziali.htm, hanno evidenziato delle caratteristiche comuni nella zona sud della Regione in relazione alla correlazione tra livelli di polveri sottili PM₁₀ e PM_{2,5} e Benzo(a)pirene e l'utilizzo della biomassa legnosa per il riscaldamento civile nei mesi invernali;
- con D.G.R. n. 1533 del 22/10/2025 è stata adottata la proposta di aggiornamento della zonizzazione e classificazione di zone e agglomerati, nonché del programma di valutazione; L'aggiornamento della zonizzazione risponde alla caratterizzazione del carico emissivo complessivo, alle caratteristiche orografiche e meteorologiche, al grado di urbanizzazione delle diverse porzioni di territorio nonché alle evidenze scientifiche che documentano la stretta correlazione tra i livelli di polveri sottili (PM₁₀ e PM_{2,5} e benzo(a)pirene) e l'utilizzo di biomassa legnosa per il riscaldamento civile.
Ai sensi dell'art.3 del D. Lgs.155/2010 è stata definita la seguente proposta di aggiornamento della zonizzazione:
 - IT1615 Zona collinare 2025;
 - IT1616 Zona di pianura 2025;
 - IT1617 Zona industriale 2025, costituita da Brindisi, Taranto e dai comuni che risentono maggiormente delle emissioni industriali dei due poli produttivi. La porzione di territorio regionale delimitata dai confini amministrativi dei Comuni di Brindisi e Taranto, nonché dei Comuni di Statte, Massafra.
 - IT1618 Agglomerato di Bari 2025, - costituito dall'area urbana delimitata dai confini amministrativi del Comuni di Bari e dei Comuni limitrofi di Modugno, Valenzano, Capurso, Triggiano;
 - IT1619 Zona Salento.
- In esito alla modifica della zonizzazione si è proceduto con la stessa DGR n. 1533 del 22/10/2025 all'aggiornamento:
 - della classificazione di zone e agglomerati ex art.4 del D.lgs. 155/2010, utilizzando i dati di qualità dell'aria registrati nel quinquennio 2019-2023 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria (RRQA), gestita da ARPA Puglia;
 - del programma di valutazione (PdV);

- con nota prot. n. 0598982/2025 del 24/10/2025 il Dipartimento Ambiente ha trasmesso al MASE, per le valutazioni di competenza ai sensi del D. Lgs. n. 155/2010 e smi., il progetto di aggiornamento della zonizzazione del territorio, la classificazione di zone e agglomerati e il programma di valutazione (PdV);
- il MASE con nota prot. n. 224233 del 27/11/2025, in relazione al citato progetto di aggiornamento di zonizzazione e classificazione di zone e agglomerati, ha evidenziato la necessità di ulteriori chiarimenti e integrazioni, rimandando alle osservazioni formulate da ISPRA e chiedendo di integrare il progetto di zonizzazione tenendo conto del documento recante *"Indirizzi per la predisposizione della zonizzazione per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi"* redatto dal Gruppo di lavoro del Coordinamento ex art. 20 del D.lgs. 155/2010 in materia di qualità dell'aria;
- sono in via di definizione, attraverso interlocuzioni con il MASE, l'ISPRA ed ARPA Puglia, gli elementi necessari al fine di addivenire alla formulazione definitiva e condivisa del citato progetto di aggiornamento di zonizzazione e classificazione di zone e agglomerati, che, per quanto rileva ai fini dell'adozione del presente atto di pianificazione, può ritenersi consolidato.

Tenuto conto che:

- Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18), la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite, giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando, tra l'altro, che il superamento risulta "tuttora in corso". Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica Italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'articolo 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.
- Con nota del 13 marzo 2024, la Commissione europea ha affermato che la Repubblica italiana non ha adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18, per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE, in relazione all'inquinante PM₁₀.
- La Puglia è interessata dalla Procedura di infrazione n. 2014/2147 per la zona IT1613 (Puglia - Area industriale) ovvero per i superamenti del parametro PM 10 registrati nel Comune di Torchiarolo (BR) nuovamente nell'anno 2022. Pertanto, nel corso del 2024, la giunta regionale ha provveduto all'approvazione dei documenti di aggiornamento del Piano contenente le misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10 con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 426 dell'8 aprile 2024 recante *"Approvazione dei documenti di aggiornamento del "Piano contenente le misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10" e indirizzi per l'attuazione. Presa d'atto dell'avanzamento della Procedura di infrazione n. 2014/2147.*
- La Commissione Europea ha altresì osservato, nella nota citata in premessa che *"a distanza di oltre tre anni dalla sentenza, i piani per la qualità dell'aria di Puglia non contengono ancora informazioni chiare e complete in merito al termine previsto per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria..."*. Tanto premesso, al fine di assicurare la piena esecuzione della citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C -644/2018) per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10, è necessario procedere alla definizione del Piano di Qualità dell'Aria.

Atteso infine che:

- il Piano contiene, quale parte integrante, i risultati della modellazione degli scenari di Piano che evidenziano la conformità del territorio regionale ai limiti di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia emergono criticità rispetto ai valori più stringenti introdotti dalla nuova direttiva (UE) 2024/2881 (scenario WAM).
- Arpa Puglia, con nota del 17 dicembre 2025, ha formulato al Dipartimento Ambiente, indicazioni operative per il raggiungimento degli obiettivi di conformità alla Direttiva (UE) 2024/2881 sulla base dello scenario WAM di azzeramento 2030.

Tenuto conto che alcune misure sono già contenute nei documenti di Piano e nelle Norme Tecniche di Attuazione, si rinvia la definizione puntuale degli interventi relativi ai poli industriali maggiormente emissivi, delle azioni specifiche per l'ozono e delle misure per la riduzione dei precursori del particolato fine (PM2.5) secondario ad un tavolo tecnico di coordinamento unitamente ad Arpa Puglia, alle Autorità competenti in materia autorizzativa e alle strutture competenti in materia di agricoltura e trasporti al fine di integrare i documenti definitivi di Piano e di garantire la uniforme attuazione su tutto il territorio regionale.

Vista:

- la disciplina alla Parte II - Titolo II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" che:
 - all'art. 3, comma 3, lett. a) prevede che sia effettuata una valutazione ambientale strategica per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria e dell'ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA);
 - all'art. 7, comma 4 prevede, ai fini della semplificazione e della maggior efficacia dei procedimenti da parte dell'autorità procedente, la possibilità di presentare direttamente l'istanza di VAS;
 - all'art. 9 prescrive che nel caso di piani per i quali è necessario effettuare la VAS, l'autorità procedente avvia la procedura di VAS mediante presentazione all'autorità competente di un'istanza corredata del rapporto preliminare di orientamento, dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano, del rapporto ambientale, degli elaborati del piano e dell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare.

Si ritiene necessario, anche al fine di assicurare la piena esecuzione della citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C -644/2018) per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 che la Giunta adotti il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria composto dei seguenti elaborati, con il contestuale avvio della procedura di VAS:

- Allegato A- Il Piano della Qualità dell'aria (PRQA)
 - PARTE I - Relazione di piano
 - allegato 1 Quadro conoscitivo
 - allegato 2 Scenari emissivi e di qualità dell'aria
 - PARTE II - Norme tecniche di attuazione
- Allegato B - Rapporto Ambientale
- Allegato C - Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Esiti valutazione impatto di genere

Neutro

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di adempiere alle previsioni del D.lgs. n. 155/2010 e smi, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) della l.r. n. 7/1997 e smi e dell’art. 31 della l.r. n. 52/2019, si propone alla Giunta regionale:

1. **di adottare**, anche ai fini della formalizzazione e dell’avvio della procedura di valutazione ambientale strategica, il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria composta dei seguenti elaborati:
 - Allegato A- Il Piano della Qualità dell’aria (PRQA)
 - PARTE I - Relazione di piano
 - allegato 1 Quadro conoscitivo
 - allegato 2 Scenari emissivi e di qualità dell’aria
 - PARTE II - Norme tecniche di attuazione
 - Allegato B - Rapporto Ambientale
 - Allegato C - Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale;
2. **di dare atto** che gli elaborati di cui al punto precedente sono parte integrante del presente provvedimento;
3. **di dare atto** che nel procedimento di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. 44/2012 s.m.i, assumono il ruolo di:
 - Autorità competente: Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Struttura proponente: Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
 - Autorità procedente: Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
4. **di dare mandato** al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Autorità procedente di trasmettere all’Autorità competente, per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, il presente provvedimento, gli elaborati di Piano, nonché l’avviso al pubblico di cui alla lettera d), comma 3 dell’art. 11 della L.R. 44/2012 s.m.i.;
5. **di disporre** che il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, in qualità di autorità procedente, ai fini della consultazione con il pubblico, curi quanto previsto al comma 3 articolo 11 della L.R. 44/2012 e, segnatamente:
 - il deposito della proposta di PRQA, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, presso i propri uffici e la pubblicazione della stessa sul portale ambientale regionale;

- la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta di PRQA e delle modalità di trasmissione dei contributi a stakeholders, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi;
 - la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia dell'avviso contenente le informazioni alla lettera d) del comma 3 articolo 11 della L.R. 44/2012;
6. **di notificare**, per il tramite del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Bari e alle Province interessate, ai fini dell'attuazione delle previsioni della lettera a), comma 3 dell'art. 11 della L.R. 44/2012 s.m.i.;
 7. **di dare mandato** al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite dell'ANCI, a tutti i Comuni del territorio regionale ai fini della pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio, alle Province e alla Città Metropolitana di Bari e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 8. **di dare atto** che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 44/2012 e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, chiunque potrà presentare osservazioni entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 44/2012 sul BURP. Le osservazioni dovranno pervenire, corredate dei dati identificativi del mittente, a mezzo pec all'indirizzo: dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it indicando in oggetto la dicitura "Osservazione VAS PRQA";
 9. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023;
 10. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La Funzionaria EQ
ing. Monica Bevere

 LUCIA MONICA
BEVERE
17.12.2025 14:05:53
GMT+01:00

La Funzionaria EQ
ing. Daniela Battista

 DANIELA ANTONELLA
BATTISTA
17.12.2025 14:03:18
GMT+01:00

La Dirigente del Servizio Pianificazione, Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione
Dott.ssa Giovanna LABATE

 GIOVANNA LABATE
17.12.2025 14:15:36
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
ing. Paolo Francesco Garofoli

 PAOLO
FRANCESCO
GAROFOLI
18.12.2025
16:01:16
GMT+01:00

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere avv. Serena Triggiani, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

avv. Serena Triggiani

 SERENA TRIGGIANI
18.12.2025 16:46:48
GMT+01:00